

10 .Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola. – diritto scolastico - (Avv. Raffaele Cavaliere)

Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680 del 15-02-11

Obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli studenti e responsabilità della scuola.

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 3680/11, ha stabilito che, nel caso in cui un cane randagio aggredisca un alunno all'interno della struttura scolastica, l'Istituto è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'allievo, in quanto su di esso grava l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli allievi.

Tale obbligo, scaturente dalla semplice iscrizione scolastica, deriva dal fatto che "con l'iscrizione gli alunni sono affidati all'Amministrazione scolastica". La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il danneggiato deve limitarsi a provare che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre invece grava sulla scuola l'onere di dimostrare che, avendo provveduto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire l'ingresso ad estranei, l'evento lesivo sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.

Se uno studente è morso da un cane incustodito o randagio nel cortile di una scuola è l'istituto, dunque il ministero dell'Istruzione, a risponderne, a meno che l'amministrazione non provi che erano stati predisposti tutti gli accorgimenti per evitare intrusioni (anche di cani) nell'istituto e nelle sue pertinenze.

La Cassazione ha accolto il ricorso di una ragazza aggredita pochi minuti dopo la fine delle lezioni da un cane randagio proprio davanti alla sua scuola. Una volta accolta la domanda d'iscrizione dell'allievo, l'amministrazione ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica anche per evitare che l'allievo si faccia male. Il ministero dell'Istruzione ha una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il giudice del rinvio deciderà l'esito del caso della studentessa napoletana. Frattanto la Suprema corte chiarisce che spetta alla vittima provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all'amministrazione dimostrare che l'evento è stato determinato da una causa non imputabile all'insegnante né alla scuola.

07. INCIDENTI IN GITA LA SCUOLA E RESPONSABILE CASSAZIONE CIVILE-SENTENZA-N-1769/2011 (LITIS INFORMAZIONE GIURIDICA)

Un istituto scolastico deve sempre garantire la massima sicurezza per gli alunni, anche quando questi sono in gita scolastica.

Lo si evince da una sentenza con cui la Terza Sezione Civile ha accolto in parte il ricorso di una ragazza rimasta totalmente invalida a seguito di lesioni riportate in un incidente avvenuto durante una gita scolastica a Firenze. La giovane, all'epoca dei fatti (marzo 1998) sedicenne, frequentava un istituto tecnico a Udine, e, mentre era in gita nel capoluogo toscano, era caduta da una terrazza non protetta da parapetti, che aveva raggiunto con un compagno, con il quale aveva prima fumato uno spinello: la ragazza era dunque precipitata nel vuoto da un'altezza di 12 metri. Dopo il fatto aveva chiesto un risarcimento danni al Ministero della Pubblica Istruzione, alla scuola stessa, alla società che gestiva l'albergo e ai genitori del compagno che, a suo dire, le aveva passato lo spinello: sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Trieste avevano rigettato i ricorsi, ma ora, dopo la pronuncia della Cassazione, i giudici triestini dovranno riesaminare il caso in sede di appello bis.

La Suprema Corte, infatti, con la sentenza 1769 ha rilevato che esiste per la scuola "l'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità dell'alunno dinanzi alla scelta di una struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, "con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità" alla terrazza non protetta, "per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze.

Infatti, "poiché l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni – si legge nel principio di diritto sancito dalla Corte – all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche". Anche per quanto riguarda la struttura alberghiera, la Corte d'Appello di Trieste dovrà riesaminare la questione, poiché la

Cassazione ha ritenuto “non corretta l’esclusione di responsabilita’ dell’albergatore gestore dell’edificio”, poiché’ la terrazza dava direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione “ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno”.

Per quanto riguarda infine la chiamata in causa dei genitori del compagno di classe della ragazza ferita, gli ‘ermellini’ hanno escluso la loro responsabilita’, “nonostante la confessione del loro figlio” sul passaggio dello spinello “per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto”, dato anche “l’esito negativo degli esami tossicologici”.